

Istruzioni operative in materia ambientale

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente documento disciplina la gestione delle attività all'interno del Centro che hanno impatto ambientale ai sensi della normativa vigente.

Art. 2 – Principi generali

1. Tutte le attività all'interno del Centro devono essere svolte con l'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a. deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - b. deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
 - c. devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
 - d. devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.

Art. 3 - Rifiuti

1. E' vietato introdurre all'interno del Centro qualsiasi tipologia di rifiuto.
2. I rifiuti generati all'interno del Centro direttamente riconducibili all'attività di vendita, di trasformazione, lavorazione e/o movimentazione di prodotti agroalimentari devono essere conferiti dagli Utilizzatori degli spazi e dei locali del Centro con modalità volte ad assicurare la raccolta differenziata, secondo le indicazioni dell'Ente Gestore, il quale ne è il produttore secondo la normativa vigente.
3. I rifiuti generati all'interno del Centro non direttamente riconducibili all'attività di vendita, di trasformazione, lavorazione e/o movimentazione di prodotti agroalimentari devono essere identificati, classificati e gestiti a cura dell'Utilizzatore del locale o dello spazio che li ha prodotti, secondo la normativa vigente. In particolare, l'Utilizzatore del locale e dello spazio, produttore di rifiuti non direttamente riconducibili all'attività di vendita, di trasformazione, lavorazione e/movimentazione di prodotti ortofrutticoli deve provvedere alle seguenti attività:
 - individuazione di un'area dedicata al deposito temporaneo dei rifiuti e predisposizione di contenitori idonei alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti, correttamente etichettati. Le etichette devono essere ben visibili per dimensione e collocazione e devono indicare il codice EER e la descrizione del rifiuto;
 - gestione del deposito temporaneo così come previsto dall'art. 185-bis del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.;
 - adozione di modalità operative che escludano qualunque forma di spandimento e/o stoccaggio non controllato di rifiuti (es. bacini di contenimento adeguatamente dimensionati per contenitori adibiti alla raccolta di rifiuti liquidi pericolosi, copertura dei rifiuti pericolosi, etc.);
 - assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa di legge (in particolare Formulario di Identificazione del Rifiuto e, ove applicabile, Registro di Carico e Scarico), insieme agli oneri dello smaltimento avvalendosi di imprese autorizzate.

Art. 4 - Rumore

Qualora le attività svolte all'interno dei locali e degli spazi del Centro comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, l'Utilizzatore degli stessi deve verificare la compatibilità acustica ambientale con il Piano di classificazione acustica del Comune di riferimento.

In generale, al fine di ridurre il rumore ambientale, devono essere adottate le seguenti misure preventive:

- evitare la sosta di mezzi a motore in “folle” per tempi lunghi;
- localizzare gli impianti fissi più rumorosi alla massima distanza dai ricettori esterni;
- utilizzare impianti dotati di dispositivi antirumore.

Art. 5 - Emissioni in atmosfera

Qualora le attività svolte all'interno dei locali e degli spazi del Centro comportino emissioni diffuse e/o convogliate in atmosfera, l'Utilizzatore degli stessi deve acquisire preventivamente il titolo autorizzativo previsto dal Titolo I, Parte V del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., ad eccezione degli impianti e delle attività in deroga.

Copia del provvedimento autorizzativo, ed ogni eventuale modifica o rinnovo, dovrà essere trasmessa all'Ente Gestore (Ufficio Contratti Passivi e Ambiente Sicurezza).

Art. 6 - Scarichi acque reflue

L'Ente Gestore è titolare dello scarico finale in pubblica fognatura della rete interna di raccolta delle acque reflue domestiche e assimilabili provenienti dai servizi igienico-sanitari e dallo spurgo delle condense delle celle frigorifere.

È vietata l'immissione nella rete interna acque reflue di origine e natura diversa da quella domestica e assimilabile.

Qualora le attività svolte all'interno dei locali e degli spazi del Centro generino acque reflue industriali, l'Utilizzatore degli stessi deve informare preventivamente l'Ente Gestore (Area Tecnica), che valuterà la fattibilità di immissione nella rete interna e le modifiche autorizzative necessarie allo scarico finale in pubblica fognatura.

Art. 7 - Gestione sostanze pericolose

Gli Utilizzatori dei locali e degli spazi del Centro devono adottare tutte le misure necessarie a svolgere in sicurezza le attività di deposito, prelievo, manipolazione e movimentazione di prodotti e/o rifiuti contenenti sostanze pericolose e ad intervenire in caso di situazioni di emergenza.

Le sostanze pericolose devono essere conservate in contenitori di sicurezza o armadietti chiusi ed etichettati conformemente alle disposizioni di legge.

In particolare:

- le operazioni di scarico e/o travaso di sostanze pericolose devono essere effettuate su pavimentazione impermeabile lontano da eventuali pozzetti di raccolta delle acque presenti nell'area;
- il personale deve essere adeguatamente formato e sensibilizzato riguardo i comportamenti da tenere al fine di evitare e/o gestire possibili situazioni di emergenza;
- occorre garantire la disponibilità di idonei dispositivi assorbenti e copri tombini, tenuto conto delle tipologie di prodotti, dei quantitativi e delle condizioni al contorno.

Nei locali destinati a contenere stabilmente batterie al piombo acido e nelle aree di ricarica delle batterie al piombo acido deve essere garantita la disponibilità di sostanza assorbente e neutralizzante conforme al D.M. 20/2011.

Art. 8 - Prevenzione incendi

L'Ente Gestore è responsabile delle attività generali soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Gli Utilizzatori dei locali e degli spazi del Centro sono responsabili delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi svolte presso le aree concesse in locazione, o a qualsiasi altro titolo, e relative pertinenze.

Qualsiasi modifica ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi svolte presso le aree concesse in locazione, o a qualsiasi altro titolo, e relative pertinenze deve essere preventivamente comunicata e condivisa con l'Ente Gestore (Area Tecnica), al fine di valutare la compatibilità con le attività generali in capo all'Ente Gestore soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Copia dei documenti comprovanti la conformità alla disciplina in materia (SCIA, verbale di visita tecnica, certificato di prevenzione incendi), ed ogni eventuale modifica o rinnovo, dovrà essere trasmessa all'Ente Gestore (Area Tecnica).